

Decreto 3 agosto 2009 n. 8033

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

MISURE REGIONALI DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI ANOPLOPHORA
GLABRIPENNIS IN REGIONE LOMBARDIA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE**

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE);

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il Decreto 9 novembre 2007 pubblicato su GU del 16 febbraio 2008: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson);

DATO ATTO che tali disposizioni impegnano la Regione, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

VISTA la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

VISTO il Decreto regionale n. 16249 del 21-12-2007, Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* in Regione Lombardia.

CONSIDERATO che nel 2008, in base ai risultati del monitoraggio condotto nel focolaio che comprende i comuni appartenenti alla provincia di Milano di Corbetta e Vittuone, non è stata riscontrata la presenza di nuove piante infestate da *Anoplophora glabripennis*;

CONSIDERATO che l'insetto *Anoplophora glabripennis*, caratterizzata da un comportamento bioetologico molto simile ad *Anoplophora chinensis* rappresenta comunque una seria minaccia per i vivai produttori di piante ornamentali, arboree e arbustive, per le coltivazioni di piante da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

RITENUTO necessario emanare nuove misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* per garantire il controllo del territorio in cui nel 2007 per la prima volta in Regione Lombardia è stato riscontrato un focolaio del coleottero;

VISTO l'art 17 della l.r. n. 20 del 07,07,2008;

DECRETA

Recepito le Premesse:

1. di approvare le “Nuove misure di controllo ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* in Regione Lombardia” così come descritte nell'allegato A di n. 3 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il presente atto sostituisce le misure fitosanitarie regionali relative all'eradicazione e contenimento di *Anoplophora glabripennis*, precedentemente approvate di cui alle premesse;
3. di dare atto che il presente decreto sarà produttivo di effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

Il Dirigente della Struttura
Servizi fitosanitari e assistenza alle imprese
(Dott. Vitaliano Peri)

ALLEGATO A: Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* in regione Lombardia

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La lotta contro *Anoplophora glabripennis* è obbligatoria su tutto il territorio regionale, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione, ivi comprese le proprietà private e vivai.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a. "piante sensibili", le piante destinate all'impianto, diverse dalle sementi, di *Acer* spp., *Betula* spp., *Populus* spp. e *Salix* spp.;

Articolo 3

Monitoraggio

1. Allo scopo di conoscere il livello di diffusione dell'insetto, aggiornare le diverse tipologie di aree e definire di conseguenza adeguate linee di intervento, Regione Lombardia attraverso il Servizio fitosanitario regionale promuove e coordina un programma sistematico di monitoraggio in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli enti gestori dei parchi.

Articolo 4

Denuncia casi sospetti

1. E' fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di insetti adulti o di piante con sintomi di attacco da parte del cerambice oggetto della lotta obbligatoria di segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale o, nel caso di aree in cui la presenza dell'insetto è già nota all'ufficio tecnico/ecologia del proprio comune.

Articolo 5

Zone delimitate e misure fitosanitarie

1. Se i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5 confermano la presenza di *Anoplophora glabripennis* o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, il Servizio fitosanitari regionale, individua con proprio atto le zone delimitate, comprendenti una zona infestata e una zona cuscinetto come di seguito specificato:

- **zona infestata:** ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da *Anoplophora glabripennis*;
- **zona cuscinetto:** zona con un raggio di almeno 1 km al di là del confine della zona infestata.

In caso di prima segnalazione dell'organismo in una zona e in seguito di un accurato monitoraggio, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 500 m al di là del confine della zona infestata.

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- a. monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *Anoplophora glabripennis*;
- b. abbattimento di tutte le piante con sintomi dell'attacco dell'insetto, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario regionale. E' facoltà del Servizio fitosanitario regionale, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure adottate, estendere gli abbattimenti alle piante sensibili non sintomatiche comprese nel raggio di 500 m.
- c. divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
- d. divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
- e. trattamenti insetticidi contro gli adulti, limitatamente alla zona infestata;
- f. divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori dei comuni in cui ricadono le zone infestate;

Articolo 6

Disposizioni per le aziende vivaistiche

1. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante sensibili all'interno della zona delimitata sono oggetto degli specifici controlli da parte del Servizio Fitosanitario Regionale ed hanno l'obbligo di:
 - a. tenere un elenco delle piante sensibili presenti in azienda e relativa mappa;
 - b. eseguire almeno quattro trattamenti insetticidi a partire dall'inizio di giugno con una cadenza di 10-15 giorni sulle piante sensibili;

Articolo 7

Abbattimenti

1. Allo scopo di eradicare e di contenere l'espansione di *A. glabripennis*, **tutte le piante che sul territorio lombardo mostrano sintomi di presenza dell'insetto** sotto forma di incisioni di ovideposizione, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento degli adulti, danni da alimentazione sui germogli, **devono essere abbattute e distrutte** secondo le procedure di seguito indicate:
 - a. tutti gli abbattimenti delle piante devono essere comunicati preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale con almeno due giorni lavorativi di anticipo;
 - b. tutto il legname di risulta deve essere distrutto tramite cippatura ;
 - c. nel caso di abbattimenti effettuati in emergenza, nel periodo maggio - settembre, il legname di risulta deve essere cippato in loco, sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale.

Articolo 8

Deroghe

1. Il Servizio fitosanitario regionale può, a seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, autorizzare misure diverse da quelle previste dall'articolo 7 del presente decreto, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie.

Articolo 9

Interventi insetticidi

1. Allo scopo di evitare che l'insetto adulto possa spostarsi su nuove piante e in nuove zone, in volo o trasportato accidentalmente, è fatto obbligo di effettuare trattamenti insetticidi nelle aree e con le modalità definite dal Servizio fitosanitario regionale.

Articolo 10

Divulgazione

1. Per attuare un efficace controllo dell'insetto e prevenirne la diffusione in aree ancora indenni, è fatto obbligo ai comuni di divulgare le presenti misure fitosanitarie alla cittadinanza. Regione Lombardia promuove in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli enti gestori dei parchi, iniziative di informazione e divulgazione che comprendono l'organizzazione di incontri specifici.

Articolo 11

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.